

*Osserva*

I – S. B. e D. S. N. ricorrono, per il tramite del comune difensore, avverso il provvedimento dell'11 gennaio 2008 con il quale il giudice del Tribunale di Chiavari, con funzioni presidenziali, ha respinto il ricorso, proposto ex art. 99 del d.p.r. n. 115/2002, avverso il decreto, del 22.12.05, con il quale il medesimo tribunale ha revocato il provvedimento di ammissione degli stessi al patrocinio a spese dello Stato. Decreto, quello di revoca, emesso ex officio dal giudice, cui era stata richiesta la liquidazione dei compensi al difensore degli imputati, in considerazione della tardiva produzione delle certificazioni dell'autorità consolare richieste dall'art. 79, comma 2, del predetto d.p.r. per i cittadini extracomunitari. Il tribunale, premesso che per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea è prevista, per i redditi prodotti all'estero, la presentazione, a pena d'inammissibilità, di certificazione della competente autorità consolare che attesti la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione al beneficio - art. 79, comma 2, del richiamato d.p.r. -, ha rilevato come tale certificazione non fosse stata prodotta dal richiedente all'atto della proposizione della domanda, né successivamente, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della stessa - art. 94, commi 2, 3 -. Ciò ha determinato, ab origine, secondo il giudice del merito, l'inammissibilità della domanda proposta dallo S. e dal D. i quali, d'altra parte, non hanno dimostrato di essere stati nell'impossibilità di produrre tali certificazioni.

II - Avverso tale decisione ricorrono, dunque, lo S. ed il D. che deducono la violazione degli artt. 79, 94 e 112 del d.p.r. n. 115/2002. Rilevano, anzitutto, i ricorrenti che la sanzione d'inammissibilità della domanda è prevista dalla norma nel caso di mancata produzione della certificazione consolare solo ove, a tale mancanza, il richiedente non supplisca con l'autocertificazione. Viceversa, nessuna norma prevede che l'inammissibilità consegua alla sola mancata produzione della predetta certificazione. E dunque, a parere dei ricorrenti, la tesi dell'inammissibilità originaria, sostenuta dai giudici del merito, sarebbe del tutto infondata. Gli stessi ricorrenti rilevano, inoltre, di essersi prontamente attivati per ottenere dal consolato albanese le necessarie certificazioni e di essere riusciti ad ottenere i documenti solo parecchio tempo dopo l'ammissione al beneficio per colpa non a loro addebitabile, bensì alle resistenze frapposte dalla rappresentanza diplomatica del loro Paese. Deducono, altresì, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla palese disparità di trattamento operata nei loro confronti rispetto ad un ben diverso atteggiamento tenuto dai giudici in occasione di analoghe istanze proposte da due imputate di reato connesso, loro accusatrici nel procedimento nell'ambito del quale era stato emesso il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.

Concludono, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e, in conseguenza, di quello con cui sono state respinte le richieste di liquidazione dei compensi professionali.

III - I ricorsi sono fondati per il primo, assorbente, motivo. Contrariamente a quanto si sostiene nel provvedimento impugnato, la presentazione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in relazione ai redditi prodotti all'estero, della certificazione dell'autorità consolare competente che confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79, comma 2 del d.p.r. n. 115/02) attestanti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione a beneficio, non è prevista a pena d'inammissibilità. Tale sanzione, invero, è prevista solo nel primo comma della citata norma, che specifica le modalità di compilazione ed i contenuti della domanda di ammissione al beneficio, e nel terzo comma, con riguardo alla produzione documentale necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, ove richiesta. Anche l'art. 94 del citato d.p.r., che disciplina i casi di "impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità", sanziona d'inammissibilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini comunitari o della certificazione

consolare per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni, la cui produzione, in alternativa a queste, la legge consente agli interessati, cittadini o meno che siano. D'altra parte, come condivisibilmente sostiene il PG di legittimità, il concetto di "impossibilità" a produrre la documentazione in questione, di cui al richiamato art. 94, comma 2 del citato d.p.r., non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l'onere della relativa prova, come ha fatto il giudice del merito. Tale rigorosa interpretazione appare, in realtà, in contrasto con i principi generali dell'ordinamento che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa. Tenuto conto delle peculiarità che il procedimento penale presenta nelle sue fasi d'avvio, spesso di natura cautelare, e della tempistica che lo caratterizza, il concetto di impossibilità può anche riferirsi in termini meno assoluti, nel senso da ricomprendervi i casi in cui il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni; non potendosi certamente farglisi carico di inadempienze o lungaggini burocratiche che riguardino uffici appartenenti a Paesi esteri.

Attesa, quindi, l'impossibilità di produrre tempestivamente le predette certificazioni, del tutto legittimamente i due ricorrenti hanno allegato alle richieste di gratuito patrocinio dichiarazioni sostitutive delle certificazioni stesse, nel rispetto di quanto dispone il 2° comma dell'art. 94 il quale consente, con riguardo alla ammissibilità di tale domanda proposta da cittadino extracomunitario, che costui, ove non sia nelle condizioni di produrre la certificazione consolare di cui al secondo comma dell'art. 79, possa sopperirvi con detta dichiarazione. Avendo adempiuto a tale onere certificativo, i due ricorrenti erano già nelle condizioni di godere del patrocinio erariale, senza che occorressero ulteriori produzioni documentali e senza che la presentazione, ove anche tardiva, delle certificazioni consolari, ormai non necessarie perché legittimamente sostituite dalle predette dichiarazioni, potesse inficiare la validità e l'efficacia delle autocertificazioni tempestivamente prodotte. Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Chiavari.

*P.Q.M.*

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di Chiavari.